

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHABOD, MORINO, CASSINI, TEDESCHI, MARTINEZ, BERMANI, BANFI, POËT, AJROLDI, PAJETTA** Noè, **VALSECCHI** Pasquale, **BARTOLOMEI, AGRIMI, MONETI** e **ZANNIER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1965

Modificazioni agli articoli 625 e 626 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 624 del Codice penale punisce il reato di furto con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 12.000 a lire 200.000.

Il successivo articolo 625 prevede per lo stesso reato la reclusione da uno a sei anni e la multa da lire 40.000 a lire 400.000 ove ricorra una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo stesso, e la reclusione da tre a dieci anni con la multa da lire 80.000 a lire 600.000 ove concorrano due o più delle dette aggravanti ovvero se una di tali circostanze concorra con altra fra quelle indicate nell'articolo 61.

È da tutti conosciuto il disagio provocato nella pubblica opinione, oltrechè tra gli stessi giuristi, dall'applicazione nel caso concreto di tali pene ove la persona offesa dal reato abbia sofferto un danno di particolare tenuità.

Sembra opportuno prevedere, per tali ipotesi, la facoltà per il giudice di applicare la pena entro i limiti dell'articolo 624.

Conseguentemente, onorevoli colleghi, si propone alla vostra attenzione l'opportunità di abrogare l'ultimo comma dell'articolo 626.

Detto articolo prevede per il furto l'applicazione della reclusione sino ad un anno ovvero della multa fino a lire 80.000, nonchè la punibilità a querela della persona offesa, se il colpevole ha lo scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta e, dopo l'uso momentaneo, la restituisce immediatamente; se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un grave ed urgente bisogno; se il fatto consiste nello spogliare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui non ancora interamente spogliato del raccolto.

Sembra opportuno ai proponenti che la pena prevista dall'articolo 626 e la punibilità a querela dell'offeso debbano essere mantenute anche nell'ipotesi indicata dal comma di cui si prospetta l'abrogazione, di concorso delle aggravanti, di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'articolo 625.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

All'articolo 625 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso in cui sia stato cagionato alla persona offesa dal reato un danno di speciale tenuità, il giudice ha facoltà di applicare la pena entro i limiti indicati nell'articolo precedente ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 626 del Codice penale è abrogato.